

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Considerato che le funzioni svolte dalla casa di riposo per artisti drammatici di Bologna sono state trasferite al comune di Bologna in forza dell'art. 1-septies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La casa di riposo per artisti drammatici di Bologna non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I contributi erogati in forza di legge alla casa di riposo per artisti drammatici di Bologna sono assegnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla regione Emilia-Romagna che provvederà al conseguente trasferimento in favore del comune di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 397

(4691)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1979.

Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, ratificato con legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, pre visto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Costituiscono funzioni residue dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 12, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le seguenti:

a) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'art. 3, punto d) del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, relative a bacini idrografici interregionali individuati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, fintantoché non siano eventualmente trasferite ad altri ai sensi delle leggi vigenti;

c) studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti.

Inoltre l'ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli enti locali territoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimane di competenza dell'ente la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente al 1° gennaio 1978.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni residue, l'ente mantiene la proprietà dei seguenti immobili, con gli annessi beni mobili strumentali ed attrezzature varie d'ufficio:

Puglia:

a) sede della direzione generale dell'ente - Bari, viale Japigia, 184 (superficie mq. 2.070, piani 6, vani 120)

b) autorimessa dell'ente - Bari, via Bitritto (superficie mq. 2.300);

c) impianto di sollevamento, di derivazione e condotte di adduzione delle acque del fiume Tara all'agglomerato industriale di Taranto;

Basilicata:

d) sede della direzione regionale lucana - Potenza via Garibaldi (superficie mq. 5.027, piani 3, vani 52)

e) baracche annesso alla diga del Pertusillo.

Irpina:

f) sede della direzione regionale irpina - Avellino, via Tagliamento n. 92 (superficie mq. 1.000, piani 2, vani 45).

L'ente inoltre mantiene la proprietà dei titoli nella misura del 50 per cento.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni residue, l'ente mantiene i mezzi finanziari di seguito indicati:

a) entrate conseguenti alle attività svolte nei settori residui, secondo le disposizioni di legge e regolamenti ministeriali in materia di lavori pubblici;

b) entrate derivanti dall'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nella misura del 50 per cento;

c) entrate per la gestione dell'impianto per la utilizzazione dell'acqua a scopi plurimi, di cui alla lettera c) del precedente art. 3.

Art. 5.

L'ente mantiene 280 unità di personale, per l'esercizio delle funzioni residue.

Art. 6.

Alle regioni Puglia, Basilicata e Campania sono trasferiti, in relazione alla competenza territoriale, i seguenti beni immobili, con gli annessi beni mobili strumentali e attrezzature:

Puglia:

sede della direzione regionale pugliese - Bari, via Unità d'Italia (superficie mq. 1.025, piani 2, vani 43);

impianto di Fontanelle (Lecce);

impianto di Giann Matteo (Lecce);

impianto di Case Arse (Lecce);

impianto di Frassineto (Lecce);

* impianto di Castri-Calimera (Lecce);

* impianto di Lapani (Brindisi); X

* impianto di Uggio (Brindisi); X

* impianto di Fiorentino (Bari); X B R .

impianto di Ruvo-Terlizzi (Bari); X

impianto di Casamassima (Bari);

impianto di Conversano-Mola (Bari);

impianto di Adelfia (Bari);

impianto di Noci (Bari);

impianto di Corato (Bari);

impianto di Romatella (Lecce);

impianto di Termiti Pendinello (Lecce);

impianto di Abate Cola (Lecce);

acquedotto rurale di Alimini (Lecce);

impianto di Brancati Filicella (Brindisi); Y

* impianto di Cellino S. Marco (Brindisi); Y

* impianto di Tara (Taranto);

impianto di Barletta (Bari);

impianto di Andria (Bari);

impianto di Ruvo (Bari); X

impianto di Turi (Bari);

azienda di Vulgano in agro di Lucera, superficie

Ha 58.09.77;

azienda di Cesano in agro di Terlizzi, superficie

Ha 13.26.55;

azienda di Restindo in agro di Brindisi, superficie

Ha 19.00.00;

azienda di Vado Francioso in agro di Bitonto, superficie Ha 5.00.00;

azienda di Panarco in agro di Lecce, superficie Ha 22.89.47 (in affitto dalla provincia di Lecce).

Basilicata:

impianto di Piano del Gaudio;

impianto di Senise;

impianto di Aliano;

impianto di S. Brancato;

impianto di Missanico-Aliano;

impianto di Castronuovo S. Andrea (Potenza);

impianto di Lauria (Potenza);

impianto di Nemoli (Potenza);

impianto di Rivello (Potenza);

impianto di Rotonda (Potenza);

impianto di Grassano (Matera);

azienda di Candiano in agro di Lavello, superficie Ha 44.69.13;

azienda di Baderta delle Margine in agro di Aliano (Matera), superficie Ha 113.

Campania:

impianto di Grottaminarda (Avellino);

enopoli di Taurasi, Taurasi (Avellino), suolo mq. 6.400;

impianto irriguo Saetta;

azienda Formicoso in agro di Bisaccia, superficie Ha 16.23.62.

Alle regioni Puglia, Lucania e Campania, inoltre, è data la proprietà del 50 per cento dei titoli dell'ente, in proporzione alla superficie dei territori compresi tra quelli di competenza dell'ente.

Art. 7.

L'ammontare delle spese complessive sostenute dall'ente, nell'anno 1976, per le funzioni trasferite o delegate alle regioni, escluse quelle per il personale, è determinato in L. 16 629.588.928.

Art. 8.

Il personale in servizio presso l'ente, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, non rientrante in quello indicato nel precedente art. 5, è posto a disposizione delle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al restante personale dell'ente, non rientrante in quello di cui al precedente art. 5, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 9.

Ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite alle regioni Puglia, Basilicata e Campania e ripartite tra le stesse in proporzione alla superficie dei relativi territori compresi fra quelli di competenza dell'ente, le entrate dell'ente relative alle funzioni trasferite o delegate, ivi compresa una quota del 50 per cento del contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché i concorsi statali per opere di bonifica, bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Ai contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, si applica l'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Il patrimonio progetti dell'ente, non relativo alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, è attribuito alle regioni al cui territorio i progetti si riferiscono.

Le regioni Puglia, Basilicata e Campania subentrano all'ente, ciascuna per il proprio territorio, in tutti i rapporti di concessione, eccezion fatta per quelli relativi alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 399

(4692)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota n. 9825 del 21 febbraio 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

Decreta:

È ricostituita, nella provincia di Nuoro, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori;

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastinu ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Melis dott. Efsio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sanna perito agrario Giampaolo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corda Luigi, Corrias Pietro, Gungui Albino, Rosa Mario, Viridis Gianfranco, Pagliazzo Nicola e Verachi Graziano, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Brancatelli dott. Antonino, De-logu Graziano e Pintori rag. Tonino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mocci cav. Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente della commissione regionale per l'impiego della manodopera della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telegiornale n. 227 datato 3 febbraio 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i signori Paolo Nardin e Bruno Temporiti, rispettivamente rappresentante effettivo e rappresentante supplente della CISL, dimissionari, con i signori Gianni Bon e Pierantonio Varesi;

Decreta:

I signori Gianni Bon e Pierantonio Varesi sono nominali, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego della manodopera della Lombardia, quali rappresentanti della CISL, in sostituzione dei signori Paolo Nardin e Bruno Temporiti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4420)